



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**  
Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)  
CENTRALINO: 075 5836002/015  
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

NUMERO COMUNICATO 02-BIS DATA COMUNICATO 22/07/2020

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

## Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... 21

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 09 Luglio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. 8899/1327 pfi 18-19 MDL/ag del 16 gennaio 2020 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco Di Lello

## NEI CONFRONTI DI

- **QUISPE TINCO LULIO JORGE;**
- **Società ASD EDEN PARK HORSE VILLAGE;**

- 1) *“il sig. Julio Jorge Quispe Tinco, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti, avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 10, comma 2 del Codice di giustizia (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 2, comma 2, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'articolo 40, comma 6, delle Noif, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, falsamente affermato di non essere tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la società Asd Eden Park Horse Village, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;*
- 2) *la società Asd Eden Park Horse Village a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfusa nell'art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per la violazione ascritta all'avvisato”.*

All'udienza del 9 luglio 2020, ore 18.30, erano presenti: il Sostituto Procuratore Federale della FIGC avv. Lorenzo Giua, nessuno per gli incolpati.

All'esito della verifica della regolarità del contraddittorio e della trattazione, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'applicazione di tre giornate di squalifica nei confronti del calciatore da scontarsi con decorrenza dal momento del nuovo tesseramento e dell'ammenda di Euro 300,00 nei confronti della società.

Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

L'addebito appare comprovato e idoneamente documentato negli atti di indagine della Procura Federale.

In particolare agli atti si riscontra la dichiarazione sottoscritta dal sig. Julio Jorge Quispe Tinco il 25/2/2019 *“di non essere mai stati tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”* e la comunicazione via email della Federazione Peruviana dalla quale risulta invece che il suddetto calciatore è stato tesserato con il club CULTURAL NANA, alla stessa Federazione regolarmente affiliato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo e commisurato alle rispettive responsabilità irrogare al sig. Julio Jorge Quispe Tinco tre giornate di squalifica da scontarsi con decorrenza dal momento del nuovo tesseramento e alla ASD Eden Park Horse Village l'ammenda di Euro 300,00.

\*\*\*\*\*

Alle ore 19,45 del 9/7/2020, a scioglimento della riserva assunta in precedenza, il Tribunale pronuncia la seguente decisione.

#### DISPOSITIVO

dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Squalifica n.3 (TRE) giornate al calciatore Julio Jorge Quispe Tinco;
- Ammenda di €. 300,00 alla Soc. Eden Park Horse Village.

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 22 LUGLIO 2020.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace